



# Asl5

Sistema Sanitario Regione Liguria

DIPARTIMENTO Tecnico Amministrativo  
Direttore Dott. Fabio Cargioli  
S.C. Programmazione e gestione Acquisti,  
Gestione Magazzino Economico  
Direttore Dott. Marco Lugli

Indirizzo: Via Fazio, 30- 19121 La Spezia

Tel.: 0187/533504

e-mail: marco.lugli@asl5.liguria.it

La Spezia, 19/01/2026

*Dirigente Responsabile e Rup di Gara: Dott. Marco Lugli tel. 0187-533504*

*Marco.lugli@asl5.liguria.it*

*Funzionario Referente: Dott.ssa Sara Tarabella 0187-533503*

*Sara.tarabella@asl5.liguria.it*

**Procedura aperta ai sensi dell'art 71 d.lgs 36/2023 tramite piattaforma di intermediazione telematica denominata Sintel per la "Fornitura e posa in opera di una PET/CT" da installare presso l'Azienda Sociosanitaria Ligure 5.**

**Risposte alle richieste di chiarimenti presentate dagli Operatori economici:**

#### **DOMANDA 9:**

In riferimento a quanto riportato all'Art. 3 del Disciplinare di Gara, si chiede di precisare se, fermo restando l'importo complessivo non superabile a base d'asta pari ad € 2.458.987,42 gli importi indicati nella tabella 1 ai punti 1,2,3 siano da intendersi singolarmente superabili, purché la loro somma non ecceda la base d'asta complessiva di cui sopra.

**RISPOSTA 9 : Si accoglie l'osservazione e si precisa che gli importi indicati ai punti 1,2,3, nella tabella 1 di cui all'art 3 del disciplinare di gara sono da intendersi singolarmente superabili purché la loro somma non ecceda la base d'asta complessiva pari ad € 2.458.987,42**

#### **DOMANDA 10.**

In considerazione di quanto indicato nel documento "Allegato A\_Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste REV03" lì dove, alle righe A15, A16 e A17 della sezione "Sottosistema PET" si richiedono quali caratteristiche essenziali, pena l'esclusione dalla gara, "Anelli di rivelazione costituiti da cristalli scintillatori di ultima generazione", "Il sistema PET deve essere dotato di fotomoltiplicatori allo stato solido in silicio (SiPM) e "Modalità di acquisizione con tempo di volo (TOF) con elevata risoluzione temporale", si chiede conferma che, pur non espressamente indicato, la presenza di cristalli di tipo LSO/LYSO sia una caratteristica essenziale, ovvero obbligatoria pena esclusione.

Tale conferma si chiede anche in considerazione di quanto specificato nel CAPITOLATO TECNICO E PRESTAZIONALE "SISTEMA PET/CT" art. 2.1, ovvero che:

- sia "intendimento dell'Azienda Sociosanitaria Ligure 5 procedere con l'acquisto di nuovo sistema PET/CT, della più recente generazione tecnologica ed ingegnerizzazione e di elevata gamma tecnico-commerciale";
- "Il sistema dovrà rappresentare il meglio della produzione" di ciascun concorrente "in termini di tecnologia PET/CT", "caratterizzato da prestazioni di altissimo livello, tali da consentire l'esecuzione d'indagini diagnostiche di elevata qualità"
- "La tecnologia dovrà essere allo stato dell'arte"

tutte indicazioni che implicano la presenza dei cristalli di LSO/LYSO, unici a poter integrare una tecnologia allo stato dell'arte, con TOF nativo ad elevate prestazioni per una diagnostica PET di elevata qualità. A ulteriore dimostrazione dell'importanza del suddetto requisito, si rileva che il sistema PET/CT attualmente in uso e oggetto di sostituzione nell'ambito della procedura di Gara in oggetto, modello "GE Healthcare Discovery CT/PET 710", è dotato di cristalli del tipo LSO/LYSO. Trascorsi anni, caratterizzati oltretutto da importanti evoluzioni tecnologiche in ambito Medicina Nucleare, riteniamo quindi che la scelta di un sistema "della più recente generazione tecnologica" non possa prescindere dalla presenza di cristalli di LSO/LYSO. Alla luce di quanto precede confidiamo nell'integrazione dei requisiti minimi coerente con le evidenze tecniche appena rappresentate.

**RISPOSTA 10. Si conferma quanto indicato nel capitolato tecnico prestazionale**

**DOMANDA 11.** In considerazione di quanto specificato nel documento "Allegato A\_Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste REV03" dove sono riportati i requisiti minimi della configurazione offerta pena esclusione dalla Gara, si chiede conferma che il "sistema software di elaborazione avanzata di immagini e calcolo della dose, comprendente altresì specifico modulo dedicato alla terapia radiometabolica" descritto all'art. 2.4 del Capitolato Tecnico e Prestazionale "SISTEMA PET/CT" sia da offrire quale accessorio opzionale, quindi escluso dall'importo a base di gara riportato all'art. 3 del Disciplinare di Gara, tabella 1, riga n°1. Si rileva infatti che tale suddetto sistema software per la dosimetria non compare nell'elenco dei requisiti di minima pena esclusione, ragion per cui si deduce che non si tratti di un elemento obbligatorio,

ma opzionale. Si chiede altresì di specificare quale modulo utilizzare per l'offerta economica del Sistema SW sopra descritto, alla quale sarà allegato, come richiesto, il programma di assistenza e manutenzione proposto.

**RISPOSTA 11 : Si conferma che il sistema sw citato costituisce requisito di minima pena esclusione.**

**DOMANDA 12** Relativamente a quanto richiesto nel documento "Allegato A\_Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste REV03" dove sono riportati i requisiti minimi della configurazione offerta pena esclusione dalla Gara, preme evidenziare che il requisito di cui al punto A-29 "Dimensioni macchia focale fine: = (0,7 mm x 0,7 mm) (conforme IEC 60336)." costituisce una limitazione alla possibilità della scrivente di proporre tecnologie innovative che, pur non soddisfacendo la specifica richiesta, ottengono prestazioni pari o superiori e quelle dei sistemi che la soddisfano. Al fine di consentire la più ampia partecipazione e a Voi la possibilità di valutare tutte le tecnologie presenti sul mercato, si chiede che il requisito "Dimensioni macchia focale fine: = (0,7 mm x 0,7 mm) (conforme IEC 60336)." sia sostituito da "Dimensioni macchia focale fine: = (0,8 mm x 0,8 mm) (conforme IEC 60336)."

**RISPOSTA 12: Si conferma quanto indicato nel capitolato tecnico prestazionale.**

**DOMANDA 14.** Relativamente a quanto specificato nel documento "Allegato B\_Caratteristiche tecniche oggetto di valutazione\_REV03" riga B-18 "Algoritmi di ricostruzione delle immagini PET (algoritmo iterativo e TOF; modellizzazione della risposta del rivelatore; modellizzazione del rumore; deep learning)", si chiede di chiarire come viene assegnato il relativo punteggio tabellare. Si chiede nello specifico di chiarire se il punteggio massimo sia assegnato solo in presenza di tutte le caratteristiche elencate nella parentesi o se, diversamente, anche in presenza di una, più ma non tutte le caratteristiche elencate nella parentesi.

**RISPOSTA 14: Si conferma quanto contenuto negli atti di gara, precisamente al punto 21.2 pag. 28 del Disciplinare di Gara.**

**DOMANDA 15.** Relativamente a quanto richiesto nel documento "Allegato A\_Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste REV03" nella sezione "Workstation di post-elaborazione e di gestione avanzata delle immagini, con NAS (Network Attached Storage) dedicata per storage locale dei dati" si chiede di confermare che, in risposta alla richiesta di "3 workstation" sia possibile proporre una soluzione server completa di 3 workstation client. La soluzione server/client consente infatti di poter sfruttare un'architettura hardware sensibilmente più performante rispetto ad una soluzione fatta di workstation stand alone nonché di poter accedere alle funzionalità di post-elaborazione da tutti gli hardware collegati alla rete aziendale. Non meno importante la possibilità di espansione successiva con integrazione di ulteriori hardware e/o di aggiuntivi utenti di accesso alle licenze software in uso.

**RISPOSTA 15: Si conferma quanto indicato nel capitolato tecnico prestazionale**

**DOMANDA 19.** Si richiede se l'ente abbia intenzione di mantenere l'utilizzo del sistema di centratura laser attualmente esistente.

**RISPOSTA 19: Si conferma l'intenzione di mantenere l'utilizzo del sistema di centratura laser attualmente esistente fermo restando l'eventuale riposizionamento dello stesso, a carico dell'aggiudicatario, al fine di garantire il suo utilizzo con il nuovo tomografo installato.**

**DOMANDA 20.** Si richiede riferimento del professionista che eseguirà lo smontaggio e il ritiro del sistema GE Healthcare Discovery CT/PET 710 attualmente installato.

**RISPOSTA 20: La società che eseguirà lo smontaggio e il ritiro del sistema GE Healthcare Discovery CT/PET 710 attualmente installato è la SPINERGY MEDICAL S.r.l., rif. Dott. Davide Ultini cell. 348 4272869.**

**DOMANDA 21** Si richiede se le tempistiche indicate nel capitolato tecnico e prestazionale sono da considerarsi al netto degli adempimenti dell'ente (es. congelamento dei tempi in attesa di approvazione progetto esecutivo da parte dell'ente).

**RISPOSTA 21: Si conferma.**

**DOMANDA 22.** Si richiede se con "termine complessivo di completamento della fornitura" indicato a pag. 10 del capitolato tecnico prestazionale art. 3.2 è da intendersi come collaudo del sistema per utilizzo clinico.

**RISPOSTA 22: Si conferma.**



**DOMANDA 23.** Si chiede di confermare che il numero delle giornate formative sia 7 (sette) e non 7 (dieci) come indicato a pag 25 del capitolato Tecnico prestazionale.

**RISPOSTA 23:** Si conferma, le giornate formative dovranno essere 7 (sette).

**DOMANDA 33.** RACK dati.

Si chiede di specificare la posizione del RACK dati esistente a servizio del Reparto di Medicina Nucleare, indicando anche la relativa distanza dallo stesso fino alla Sala Esame PET/CT oggetto d'appalto.

**RISPOSTA 33:** Il RACK DATI è contiguo al quadro elettrico generale di reparto, visionato in sede di sopralluogo, nell'area fredda del corridoio che conduce alla sala PET.

**DOMANDA 35.**

nell'Allegato A per la risoluzione del guasto viene indicato "per la risoluzione del guasto a fronte della presa in carico di chiamata di assistenza tecnica: 24 ore solari dalla comunicazione inoltrata da questa Azienda (escluso sabato e festivi)". Nell'Allegato B viene invece riportato "Tempo massimo per il ripristino della funzionalità dalla chiamata per guasto, massimo 24 ore lavorative (espresso in ore lavorative)". Si chiede conferma che il tempo di risoluzione sia 24 ore lavorative come riportato nell'Allegato B;

**RISPOSTA 35:** SI RINVIA ALLA RISPOSTA DEL CHIARIMENTO N. 2 DI CUI AL PROT. 16927 DEL 16/01/2026 CARICATO NELLA DOC. DI GARA.

**DOMANDA 36.**

Chiediamo di confermare che gli unici aggiornamenti richiesti nel periodo di garanzia 24 mesi full-risk, senza aggravio di spesa, sono da intendersi relativi a tutti gli aggiornamenti, sia hardware che software, inerenti la sicurezza nell'utilizzo delle apparecchiature oggetto della presente fornitura che nel periodo contrattuale l'azienda fornitrice potrebbe rendere disponibili sul mercato. Chiediamo di confermare che altri aggiornamenti non potranno essere richiesti dopo la consegna, ovvero eventuali diversi aggiornamenti integrativi, che dovessero rispondere a Vostri futuri fabbisogni ex art. 120 del D.lgs. 36/2023, saranno oggetto di speculari negoziazioni, ai fini del necessario mantenimento della remuneratività dell'offerta;

**RISPOSTA 36:** Si conferma.

**DOMANDA 37.**

A fronte di quanto richiesto al punto A-110 nell'Allegato A in merito alla copertura di guasti accidentali, chiediamo se si debba considerare invalida visto che trasferisce indebitamente i rischi del committente al fornitore che non esercita alcun dominio sul bene, né riveste la posizione di dover esercitare la giusta custodia e/o vigilanza o di disporre di eventuali misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stesso. Pertanto si chiede di escludere fra le responsabilità del fornitore la copertura degli eventi accidentali la cui previsione parrebbe violare i principi generali del ns. ordinamento giuridico, visto l'indebito trasferimento di responsabilità dal committente al fornitore di un mero contratto di assistenza tecnica e manutenzione di un bene a disposizione dell'ente H24, ed altresì, perché di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione; le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito, che rendono impossibile al fornitore in modo obiettivo predisporre per la messa in atto di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi. Infatti, nella produzione di tali danni non si intravede alcun nesso di causalità con l'attività manutentiva eseguita, cosa che è possibile invece nei casi di guasti derivanti dalla normale usura delle apparecchiature, o da errori e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei beni. La responsabilità e l'onere economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene, devono pertanto ricadere da chi ne ha il dominio. Si chiede quindi di confermare che tale custodia, nella parte in cui attribuisce al fornitore danni di natura accidentale o da uso improprio, debba ritenersi espunta dal capitolato;

**RISPOSTA 37:** SI RINVIA ALLA RISPOSTA DEL CHIARIMENTO N. 1 DI CUI AL PROT. 16927 DEL 16/01/2026 CARICATO NELLA DOC. DI GARA

**DOMANDA 38.**

Tutta la documentazione viene richiesta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, corredata da traduzione in lingua italiana. Si chiede di confermare che alcuni documenti che per loro natura sono spesso redatti in lingua diversa dall'italiano (marchi CE, certificazioni di qualità, DICOM Conformance Statement, IHE, checklist, pubblicazioni scientifiche ecc.) possano essere prodotti nella lingua originale;

**RISPOSTA 38: Si conferma.**

**DOMANDA 39.**

Si chiede di confermare che il bollo possa essere assolto mediante una Dichiarazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona avente i poteri di impegnare la ditta o in possesso di Procura, di autorizzazione all'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.15 del DPR 642/1972 con estremi della relativa autorizzazione;

**RISPOSTA 39: Si conferma, purché la dichiarazione contenga gli estremi del versamento virtuale e dichiarazione di conformità all'originale.**

**DOMANDA 40.**


Nel Disciplinare di gara all'art. 11, vengono indicate come uniche riduzioni ai sensi dell'art. 106 comma 8 il 30% in caso di possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000 e il 50% in caso di partecipazioni di micro, piccole e medie imprese. Nella domanda di partecipazione, vengono invece aggiunte anche ulteriori riduzioni: ☐ 10% per aver presentato una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, gestita mediante ricorso a piattaforma ovvero verificabile per via telematica al seguente link ..... (indicare il sito internet dell'emittente); ☐ riduzione per il possesso di una o più delle seguenti certificazioni o marchi (la stazione appaltante individua la certificazione e il marchio tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice e indica la percentuale di riduzione della cauzione, con il vincolo che la somma non può superare il 20%): Si chiede conferma che possano essere prese in considerazione le riduzioni riportate nella Domanda di partecipazione.

**RISPOSTA 40: Si conferma e contestualmente si rinvia al dettato normativo.** (ART 106 COMMA 8. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possiede uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice).

**NB. Si segnala che le domande correttamente numerate e mancanti nel presente file (es. 13, 17, 18 etc) sono in fase di lavorazione e verranno pubblicate non appena le risposte saranno completate. Considerati i tempi e il numero elevato di quesiti, viene rilasciata una prima parte di risposte al fine di agevolare gli OO.EE.**

IL RUP  
  
Dott. Marco Lugli